



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7272 del 2014,  
proposto da:

Emanuela Abbate, Silvia Agati, Angela Andreotti, Giancarlo Bova, Davide Caragliano, Patrizia Carella, Biagio Caruso, Fabiola Corsale, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele e Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n.172;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum: Valeria Bruccola, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Cantelli, Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.7;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 0858/2014, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;  
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Galleano, De Michele e dello Stato D'Avanzo;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;

Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento;

Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo;

Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare tra le

parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n. 7272/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa l'udienza di merito per il giorno 17 febbraio 2015

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)